

Comune di Tula (SS)

Parere dell'organo di Revisione

*Richiesta parere sull'approvazione del Piano Integrato Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024/2026
(Sezione 3. Organizzazione e Capitale umano – Sottosezione 3.3 Piano triennale Fabbisogno di personale)*

L'Organo di Revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 05.04.2024 in merito all'approvazione del PIAO 2024/2026, in particolare la sezione 3. – Sottosezione 3.3

Visto

- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75,
- la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 convertito in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali), l'articolo 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che estende ad un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore dei margini assunzionali;

Dato atto che il decreto 17 marzo 2020 dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'articolo 33 del Dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;

Preso atto del calcolo della capacità assunzionale, secondo il quale il Comune di Tula, collocandosi nella fascia demografica tra 1000 e 1999 abitanti ed avendo un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti inferiore al valore soglia stabilito (28,6%), si configura come ente virtuoso ed ai sensi del D.M. del 17/03/2020;

Preso atto altresì che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DM 17 aprile 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Ritenuto che il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali superi il principio del turn over e della neutralità della mobilità e che pertanto sia possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato purché non vengano superati i limiti determinati dai valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE (delibera Corte Conti Emilia Romagna 32/2020/par);

VERIFICATO CHE

Comune di Tula (SS)

Parere dell'organo di Revisione

- il bilancio di previsione 2024/2026 assicura il rispetto degli obiettivi anche per tale periodo di riferimento;
- La spesa del personale per l'esercizio 2024 rispetta i limiti del triennio 2011-2013;
- Dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella presente delibera, secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa citata in premessa, come da prospetto esplicativo trasmesso. RICHIAMATI - l'art. 36, comma 2 D. Lgs. 165/2001; - il D.M. 17 marzo 2020; - il Capo IX del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Per tutto quanto sopra espresso,

Formula PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026" in merito al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 e verifica delle eccedenze del Comune di Tula.

Sassari, 05/04/2024

Il Revisore

